

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 618</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVATORE, TOCCO, ACHILLI, DI VAGNO, STRAZZI**

*Presentata il 31 luglio 1972*

### Determinazione del canone di fitto per l'annata agraria 1971-72

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento italiano deve trarre occasione di approfondita meditazione dalla sentenza n. 155 che la Corte costituzionale ha depositato il 27 luglio 1972.

Pur nel massimo rispetto per le decisioni della Corte va ribadito che spettano al Parlamento le scelte politiche che devono determinare l'organizzazione del paese.

La misura del canone di affitto dei fondi rustici e con essa la determinazione del prezzo della terra è l'elemento fondamentale sul quale poggia tutto il disegno d'intervento per l'ammodernamento delle strutture agricole del paese.

La misura del canone e la sua congruità quindi non può che essere la risultante di una

serie di valutazioni, talune addirittura sovranazionali, che non possono che essere del Parlamento nella pienezza della sua responsabilità politica. Non deve accadere che anche involontariamente tale responsabilità sia offesa.

In attesa quindi di una meditata riformulazione degli articoli dichiarati illegittimi dalla citata sentenza, il Parlamento, attesa l'urgenza di definire con immediata certezza i rapporti tra concedenti ed affittuari, ed evitare vertenze giudiziarie e contrasti sociali, deve fissare una soluzione provvisoria che serva a colmare le lacune aperte dalla sentenza della Corte costituzionale. A tale scopo mira la proposta di legge che segue.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Per l'annata agraria 1971-1972 il canone di affitto dei fondi rustici è determinato moltiplicando per 40 il reddito dominicale risultante dal catasto.